

## CONTROLLO

---

# ***Il Documento 234 di Assirevi e la nomina del revisore nei bilanci 2019***

di **Fabio Landuzzi**



Master di specializzazione  
**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE  
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**  
Scopri le sedi in programmazione >

Assirevi ha pubblicato il **Documento di ricerca n. 234**, che sostituisce il precedente n. 172R, con cui fa il suo punto della situazione relativamente al **sistema dei controlli nelle Srl** alla luce del susseguirsi delle molte disposizioni intervenute in materia, in ultimo la riduzione dei **parametri prescritti dall'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#)**, per l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore**, secondo il testo dell'**[articolo 379 del Codice della Crisi](#)**, così come emendato in sede di conversione del **D.L. 162/2019** (c.d. **Decreto Milleproroghe**).

Assirevi affronta l'annosa questione della **decorrenza dell'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del **revisore nelle Srl "nanoimprese"** in forza, come sopra anticipato, dell'intervento - avvenuto davvero fuori tempo massimo - della conversione in Legge del Decreto Milleproroghe, con il quale, non solo **si è dato più tempo** alle società per provvedere a tale adempimento (ora, tale termine corrisponde alla **data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019**, rispetto al precedente termine del **16 dicembre 2019**), ma si sono anche **modificati i riferimenti temporali** per le misurazioni quantitative (i dati rilevanti, infatti, non sono più quelli del biennio 2018 - 2017, bensì quelli dei **bilanci degli anni 2019 e 2018**).

Si pone allora il tema delle società che, diligentemente, hanno **nominato il revisore prima del 16 dicembre 2019** conferendo al medesimo l'incarico per il **triennio 2019 - 2021**, e lo hanno fatto perché **superavano i parametri in base ai dati dei bilanci 2018 e 2017**.

In questi casi, vi sarebbe un **disallineamento temporale** rispetto alla norma novellata, appunto, dal Milleproroghe.

A giudizio di Assirevi, il **cambiamento sostanziale del regime normativo** costituisce **valido motivo per l'interruzione del rapporto** fra società e revisore; ciò può avvenire per **dimissioni del revisore**, per **revoca per "giusta causa"** o per **risoluzione consensuale**.

Sottolinea però Assirevi che, se l'interruzione avviene per **dimissioni o revoca**, ai sensi dell'[articolo 8 D.M. 261/2012](#), lo stesso **revisore non potrà poi essere incaricato** della revisione della società se non dopo che sia trascorso **almeno un anno**; quindi, se si vuole sciogliere il rapporto con il revisore solo per quanto attiene il bilancio 2019, e poi – in forza del fatto che i parametri sono superati anche avendo riguardo ai dati del biennio 2019 e 2018 – si vuole **conferire allo stesso soggetto un nuovo incarico**, si dovrà passare necessariamente per la **risoluzione consensuale**.

**Entro quando** formalizzare quindi la cessazione del revisore?

Senza dubbio, il **prima possibile**; ma, per Assirevi, ciò può essere fatto **fino al quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea** di approvazione del bilancio, tanto che nella stessa assemblea si potrebbe dare atto della risoluzione consensuale, riguardo al rapporto pregresso, e poi, magari, del **conferimento del nuovo incarico per il triennio 2020 – 2022**.

Una **maggiore tempestività** nel formalizzare l'interruzione del rapporto di revisione, in queste circostanze, sarebbe senza dubbio in ogni caso consigliata.

Per le società che, invece, **non procedono con l'interruzione dell'incarico di revisione**, pur essendone facoltizzate, si avrà che anche il **bilancio 2019 sarà sottoposto a revisione**; in questo caso, **Assirevi suggerisce** che tale circostanza risulti da una **delibera dei soci**, da assumere non oltre l'approvazione del bilancio 2019.

In quella stessa sede, secondo quanto riporta Assirevi, dovrà verificarsi la **sussistenza o meno dell'obbligo** alla luce dei parametri di cui all'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#) misurati sul **biennio 2019 – 2018**.

Non è tuttavia chiaro, a questo punto, se, in caso di superamento di tali parametri, **l'esigenza di allineare il triennio** di durata dell'incarico di revisione legale dei conti induca a dover far assumere all'assemblea una **nuova decisione**, e quindi conferire l'incarico di **revisione legale per il triennio 2020-2022** (ipotesi probabilmente più conforme al dettato letterale vigente post intervento del Milleproroghe) oppure se possa **proseguire in continuità l'incarico precedente** (ma, per i bilanci 2020 e 2021 non su base volontaria, come per il 2019, ma strettamente legale) con un **triennio perciò diversamente scansionato** (questa soluzione appare comunque **meritevole di accoglimento**, in quanto sarebbe figlia di una fedele applicazione del **comma 1 dell'articolo 2477 cod. civ.**, ai sensi del quale **l'atto costitutivo della Srl** può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un **revisore**, determinandone competenze e poteri, "*ivi compresa la revisione legale dei conti*").

In definitiva, non sembra emergere neppure dalle note di Assirevi un **obbligo di comportamento per la società e i soci**, potendo questi ultimi decidere in funzione delle loro **esigenze di controllo** e delle **disposizioni statutarie**.